



COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)**

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale
n. 18 del 21 luglio 2014

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI IUC	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Funzionario responsabile del tributo	Pag. 4
Art. 3	Riscossione	Pag. 4
Art. 4	Abrogazioni e norme di rinvio	Pag. 4
Art. 5	Entrata in vigore	Pag.4
TITOLO II	IMU (Imposta Municipale)	
Art. 6	Oggetto	Pag. 5
Art. 7	Presupposto del tributo	Pag. 5
Art. 8	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 9	Riduzioni di aliquota	Pag. 5
Art. 10	Equiparazione all'abitazione principale	Pag. 6
Art. 11	Aree fabbricabili. Determinazione dei valori venali e finzione giuridica	Pag. 6
Art. 12	Aree divenute inedificabili	Pag. 6
Art. 13	Versamenti	Pag. 6
TITOLO III	TASI (Tassa Servizi Indivisibili)	
Art. 14	Oggetto	Pag. 8
Art. 15	Presupposto del tributo	Pag. 8
Art. 16	Soggetti passivi	Pag. 8
Art. 17	Base imponibile	Pag. 8
Art. 18	Servizi indivisibili	Pag. 8
Art. 19	Aliquote	Pag. 8
Art. 20	Periodi di applicazione del tributo	Pag. 9
Art. 21	Riduzioni ed esenzioni	Pag. 9
Art. 22	Dichiarazioni	Pag. 9
Art. 23	Versamenti	Pag. 9
Art. 24	Scadenze di versamento	Pag. 9
TITOLO IV	TARI (Tassa Rifiuti)	
Art. 25	Oggetto	Pag. 10
Art. 26	Presupposto del tributo	Pag. 10

Art. 27	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 10
Art. 28	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 10
Art. 29	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 10
Art. 30	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 11
Art. 31	<i>Determinazione degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 32	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 12
Art. 33	<i>Zone servite</i>	Pag. 12
Art. 34	<i>Riduzioni e agevolazioni</i>	Pag. 12
Art. 35	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 12
Art. 36	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 12
Art. 37	<i>Dichiarazione di inizio , variazione e cessazione</i>	Pag. 13
Art. 38	<i>Riscossione</i>	Pag. 14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1. – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27.12.2013. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento Imu approvato con deliberazione consiliare n. 45/2012 del 30/10/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della Tari disciplinata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppressa l'applicazione della Tares. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa all'annualità 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, nonché il Regolamento Generale per le Entrate Tributarie Comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2009.
4. Per la componente Tari si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TITOLO II - IMU

Art. 6. – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e successive modificazioni ed integrazioni., e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dal D.Lgs. 504/1992 ove richiamato.

Art. 7 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso degli immobili, esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1 – A/8 e A/9) e le pertinenze della stessa, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica altresì:
 - a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.06.2008 del Ministero delle Infrastrutture;
 - c. Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'Imu:
 - ❖ Il proprietario di qualunque immobile (fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni) a qualsiasi uso destinato, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
 - ❖ Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, su qualunque immobile (fabbricati, aree fabbricabili e di terreni);
 - ❖ Concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - ❖ Il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 9 – Riduzioni aliquota

Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione delle aliquote, può stabilire delle riduzioni:

- ❖ Per un'unica abitazione di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado, a condizione che:
 - Il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio;
 - Il contratto di comodato gratuito sia regolarmente registrato;
 - Il comodatario appartenga a un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a € 15.000,00 annui.

In caso di più unità immobiliari tale aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità.

L'accesso a tale agevolazione è subordinata alla presentazione di dichiarazione IUC - IMU da parte del soggetto passivo entro la data di scadenza fissata dalla legge.

- ❖ Per le unità abitative locate "a canone concordato" a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli accordi territoriali vigenti. L'accesso a tale agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale.

Art. 10 – Equiparazione all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto, e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. L'equiparazione all'abitazione principale di cui al presente articolo deve essere richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC-IMU relativa all'anno interessato.

Art. 11 – Aree Fabbricabili. Determinazione dei valori venali e finzione giuridica.

1. Le aree definite fabbricabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica, così come disciplinate dal vigente strumento urbanistico comunale, sono soggette ad IMU e scontano l'imposta in base al valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
2. Il comune determina ogni anno, con delibera del Consiglio Comunale, i valori venali di riferimento delle aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento. Pertanto non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, per le aree fabbricabili può essere corrisposta l'IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Art. 12- Aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso della somma pagata nei periodi precedenti alla data di adozione del Piano Urbanistico.

Art. 13 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 citato, in quanto compatibili.
2. L'imposta non deve essere versata qualora risulti uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, ma si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a

condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

4. Parimenti sarà considerato come regolare il versamento effettuato, in caso di successione, dagli eredi, ovvero da un erede anche in nome e per conto degli altri eredi o a nome del de cuius, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune e limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

TITOLO III - TASI

Art. 14 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente Tasi diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 16 – Soggetti passivi

1. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 15. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 19. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. Sono inoltre soggetti passivi Tasi:
 - l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare.

Art. 17– Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta, è fissata annualmente con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 19 – Aliquote

1. L'aliquota di base della Tasi è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o comunque provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 20 – Periodi di applicazione del tributo

1. La Tasi è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali o delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione hanno avuto inizio nei primi 15 giorni viene computato per intero; parimenti se l'inizio del possesso o detenzione sono cominciati nella seconda parte del mese l'obbligazione tributaria viene computata dal mese successivo. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 21 – Riduzioni e esenzioni

1. Con la Delibera del Consiglio Comunale che determina le aliquote della Tasi, di cui al precedente art. 19, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della L. 147/2013 nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 22 – Dichiarazioni

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu.

Art. 23 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché l'apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 citato, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. L'imposta non deve essere versata qualora risulti uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate, così come stabilite con delibera di Consiglio Comunale di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Scadenze di versamento

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale da emanare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

TITOLO IV - TARI

ART. 25 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la componente Tari, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1.1.2014, in attuazione, dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 26 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 28.

ART. 27 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

ART. 28 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se, di fatto, non utilizzati, considerati tali quelli dotati di entrambe le utenze attive ai servizi di rete (acqua e energia elettrica).
3. Sono altresì soggetti al tributo le aree scoperte operative delle utenze non domestiche sulle quali si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART. 29 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali privi di almeno una utenza di servizi di rete (acqua e energia elettrica) e in cui il contatore del servizio attivo non registri alcun consumo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché, di fatto, non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 30 - Determinazione della base imponibile

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138 del 23.03.1998;
2. La base imponibile del tributo, per le unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella suddetta superficie catastale, è rappresentata dalla superficie calpestabile.
3. La superficie calpestabile (di cui al precedente comma 2) dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in essa comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 31 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente alla data di emissione del ruolo.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa ma che:
 - svolgono attività di studio o di lavoro al di fuori della regione di appartenenza,
 - risultano dimoranti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno,
 non vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il

numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfetariamente in numero 1 componente.

ART. 32 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui inizia l'occupazione se questa inizia entro i primi quindici giorni o dal mese successivo se questa inizia dal sedicesimo giorno del mese.
2. Stessa decorrenza vale per la cessazione che si intende dal mese in corso se la cessazione avviene entro i primi 15 giorni del mese o dal mese successivo se la cessazione avviene dal sedicesimo giorno del mese.
3. Per il giorno di inizio o cessazione dell'occupazione si intende la data dichiarata nella denuncia di inizio o di cessazione e, solo in caso di assenza della denuncia, per l'inizio, farà fede la data di variazione anagrafica.
4. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 33 - Zone servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

ART. 34 – Riduzioni e agevolazioni

1. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe il Comune può introdurre riduzioni e agevolazioni annuali, nei casi elencati al comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013, anche in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
2. Oltre alle agevolazioni di cui al comma 1, il Comune può, con il medesimo atto, prevedere ulteriori agevolazioni per determinate situazioni meritevoli di tutela. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 35 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 36 -Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 37 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti /detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio di occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento di identità, o posta elettronica o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie catastale (o calpestabile in caso di assenza della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale o partita Iva, codice Ateco dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esiste, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o Pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese corrente o da quello successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

ART. 38 - Riscossione

1. Il versamento della Tari è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato secondo le disposizioni stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro la scadenza prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a 50 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.